

LUCA D'AMELIO
AVVOCATO CIVILISTICO

REGULA

L'emprunteur convient de payer tous les montants payables conformément à une diminution ou un dédommagement ni présenter de demande l'emprunteur peut présenter contre le prêteur, soit initialement dédommagement ou en présentant une demande reconventionnelle de l'emprunteur d'effectuer les paiements tel qu'il est prévu dans recours ni constituer un moyen de défense relativement à toute l'emprunteur aux termes du présent contrat. Sans restreindre la reconnaît que le texte précédent s'applique à toute réclamation concernant les assurances, notamment l'assurance-vie, contractée

Tous les paiements au titre du présent contrat doivent être effectués ce dernier à l'emprunteur. Tout paiement reçu par le prêteur après au public sera réputé, aux fins du calcul et du paiement des intérêts cours duquel le prêteur est ouvert au public. Sur réception, les p des intérêts, calculés au taux d'intérêt établi, et ensuite au rembour en défaut, le prêteur peut affecter à son gré en réduction de toute contrat chaque paiement reçu durant la période où l'emprunteur montant, y compris les intérêts, des intérêts seront payables sur l d'intérêt établi, ou, en cas de renouvellement, au taux d'intérêt composés mensuellement.

L'emprunteur s'engage à payer au prêteur le capital aux termes frais et coûts de la manière suivante :

- a) Les intérêts courus sur le capital à compter de la date de chaque intérêts seront exigibles et payés à l'avance à la date de chaque.
- b) A compter de la date de rajustement des intérêts, le capital d'intérêt prêt à terme, calculés à compter de la date de rajustement, d'un montant de \$ chacun le même jour de chaque être payé à la première date de paiement et le dernier, à coûts, les frais et les autres obligations qui ne constituent sur demande, avec l'intérêt sur ceux-ci moyennant le t moyennant le taux d'intérêt établi existant ou, en cas de ion visant le contrat reconduit le plus récent. L'écart entre le taux d'intérêt établi existant ou, en cas de ment, le taux d'intérêt indiqué dans la convention visant le contrat reconduit le plus récent, et le taux ueur pour la durée à courir sur le contrat ou le contrat de prêt à terme à taux fixe renouvelé en ux pratiqué par le prêteur sur les prêts hypothécaires dont la durée

généralité de ce qui précède, l'emprunteur s'engage à payer au prêteur les coûts, les frais et les en vertu du présent contrat sur demande en plus des intérêts au taux d'intérêt compte Visa. Aucune verser une avance ou une avance ultérieure. La préparation, la signature ou l'inscription du présent age pas le prêteur à effectuer une avance de capital, et toute avance d'une tranche de capital, le prêteur à effectuer une ou plusieurs avances ultérieures d'une tranche de capital; toutefois, ent les biens hypothéqués prendra effet dès la signature du contrat par l'emprunteur. Des d'une ou de plusieurs tranches de capital peuvent être effectuées de temps à autre, sans que

For
dental

DIRITTI E DOVERI DELL'ODONTOIATRA

Breve excursus normativo
dalla L. 409/1985 alla Carta dei diritto e dei
doveri dell'odontoiatra e sino al Parere del
Consiglio di Stato n. 2995/2004

PRINCIPI NORMATIVI & ETICA ODONTOIATRICA

- Il laureato in medicina e chirurgia specializzato in odontoiatria, dal 2003, è **obbligato a iscriversi all'albo degli odontoiatri**, altrimenti commette il reato di esercizio abusivo della professione.





- La laurea in odontoiatria e protesi dentaria è stata introdotta con il DPR n.35/1980, mentre la professione di odontoiatra è stata disciplinata solo cinque anni dopo, con la L. 409/1985.

In particolare, **l'articolo 4 della legge n. 409/85 ha istituito presso ogni Ordine dei medici-chirurghi un albo professionale separato gli odontoiatri**, cui possono iscriversi:

- I laureati in odontoiatria e protesi dentaria in possesso della relativa abilitazione;
- I laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico

Successivamente, il D.Lgs 277/03 ha modificato la disciplina transitoria prevista dalla vecchia legge n. 409/85, consentendo l'iscrizione all'albo degli odontoiatri:

1

Ai laureati in medicina e chirurgia
abilitati all'esercizio professionale che
hanno **iniziato la loro formazione
universitaria in medicina
anteriormente al 28 gennaio 1980**





2

Ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno **iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984** e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo n. 386/1998, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione

In seguito, la L. 13/07 ha aggiunto, a queste due categorie di professionisti che possono iscriversi all'albo degli odontoiatri, anche i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.



Illuminate la Carta dei diritti e dei doveri dell'odontoiatra **“Principi di etica odontoiatrica”** che trae spunto dal Dental Liasion Committee adf Helsinki nel maggio del 2002

“ —

Il parere del Consiglio di stato

*A seguito di questo susseguirsi di modifiche legislative, il Consiglio di Stato, con il parere n. 2995/2004, ha chiarito che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, per poter esercitare l'attività di odontoiatri e conservare lo status di medici, devono essere iscritti ai due albi professionali, e che **non è più possibile l'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra con la semplice iscrizione all'albo dei medici chirurghi**, essendo obbligatoria l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, in virtù delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla legge n. 14/03.*

GRAZIE!

*Arr. Luca
D'Amelio*

LUCA D'AMELIO
AVVOCATO CIVILISTICO



IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE

principi generali

IL DANNO ALLA SALUTE

Il danno alla salute si riferisce a quella alterazione o compromissione dello stato di salute di un individuo.

Ciò può essere causato da una vasta gamma di fattori: malattie, infortuni, esposizione a sostanze nocive, abuso di sostanze, fattori ambientali, genetica, e stili di vita poco salutari ne sono un esempio.





**Il danno alla salute può manifestarsi
differenti forme:** malattie fisiche, disturbi
psicologici, dipendenze, compromissione
delle funzioni corporee.
Può essere temporaneo o permanente e può
influenzare la qualità della vita di una
persona.

CHI È RESPONSABILE DEL DANNO ALLA SALUTE?

La responsabilità del danno alla salute può variare a seconda della causa e delle circostanze che hanno portato al danno stesso. In generale, la responsabilità può essere attribuita a diversi soggetti, come:



1

IL SINGOLO INDIVIDUO

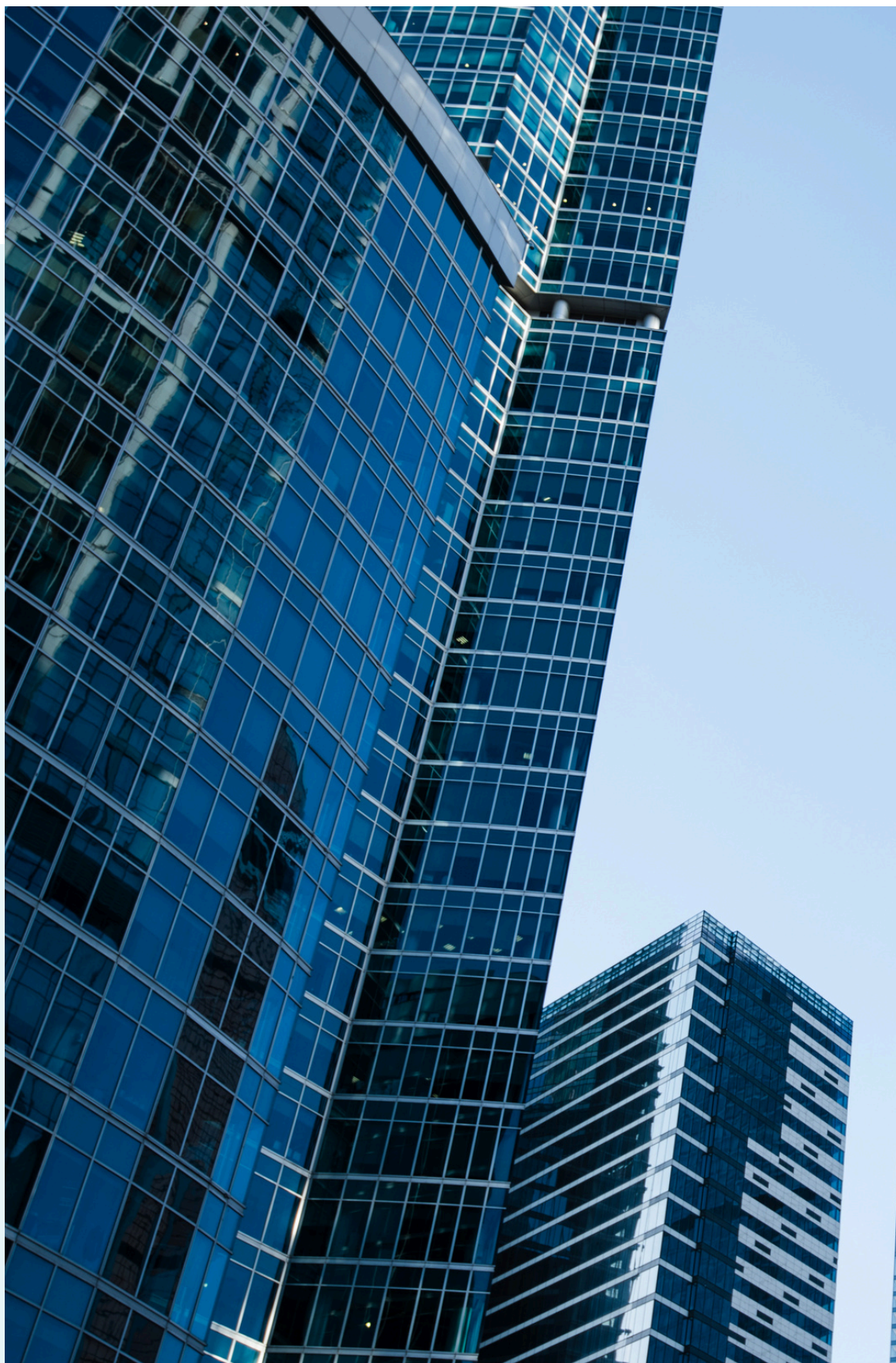
quando il danno è causato dalle
proprie scelte o comportamenti poco
salutari a titolo esemplificativo utilizzo
di droghe;

2

L'AMBIENTE

quando il danno è causato da fattori ambientali per esempio esposizione a sostanze chimiche o inquinamento atmosferico





3

LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE

quando il danno è causato da politiche, pratiche o prodotti che possono causare danni alla salute per esempio le pratiche lavorative non sicure, i farmaci dannosi o i prodotti alimentari contaminati

4

I PROFESSIONISTI SANITARI

Quando il danno è causato da
negligenza o errori da parte di medici,
infermieri o altri operatori sanitari
durante la cura di un paziente.



Un piccolo anticipo...

Nel terzo modulo andremo ad analizzare ed approfondire le cause della responsabilità sanitaria ed il relativo onere probatorio

GRAZIE!

*Arr. Luca
D'Amelio*

LUCA D'AMELIO
AVVOCATO CIVILISTICO



DIFFERENZE TRA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRA CONTRATTUALE

Esistono tutele per i medici, qualora dalla prestazione sanitaria somministrata derivi un danno ai pazienti?

Certamente!



Analizziamo le diverse implicazioni di responsabilità che impattano sul medico a seconda del modo in cui egli esercita la propria attività:

- **medico libero professionista** che ha rapporti contrattuali diretti con il paziente;
- **medico che esercita in una struttura sanitaria** (come dipendente o partita iva).

LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO LIBERO PROFESSIONISTA

Il Medico Libero Professionista che instaura un rapporto economico con i Pazienti si assume la Responsabilità diretta e illimitata nei loro confronti per i danni a loro causati.



Tra il Medico che presta le cure e il Paziente che le riceve nasce infatti una obbligazione definita “Contratto di Spedalità”, ovvero di assistenza sanitaria.

Un danno causato durante questa prestazione fa scattare a suo carico una **Responsabilità Civile “contrattuale”**.

Tale responsabilità prevede la **presunzione della colpa** (art. 1218 c.c.).
Al danneggiato basta provare l'inadempimento e l'entità del danno,
mentre il Medico per discolparsi deve dimostrare l'esistenza di cause a
lui non imputabili.

Questa responsabilità è resa ancora più fravosa dall'art. 2946 c.c. che
prevede il termine ordinario di **prescrizione di 10 anni** per le richieste di
risarcimento.

COME PROTEGGERSI?

La Legge Gelli (Art. 10, Comma 2) ribadisce l'obbligo di stipulare la polizza RC Professionale per ogni:

“ —

...esercitante la professione sanitaria che svolge la propria attività al di fuori di una Struttura o che presta la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, o che si avvale della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il Paziente.

Il successivo Art. 11 statuisce alcune caratteristiche obbligatorie per ogni Polizza: esse devono prevedere una **retroattività di 10 anni** per recepire richieste di risarcimento per fatti avvenuti nel lontano passato, oltre che una **garanzia postuma**, a tutela del Medico stesso dopo il suo ritiro e del patrimonio dei suoi eredi negli anni anche successivi





LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO CHE ESERCITA IN UNA STRUTTURA SANITARIA

La situazione cambia molto se il paziente si affida ad una struttura sanitaria, poiché in questo caso è con essa che egli stringe un rapporto contrattuale. In uno scenario del genere la responsabilità di un danno investe direttamente la Struttura, anche se la condotta colposa è stata posta in essere da un Medico al suo interno.

L'Art. 7 della Legge Gelli richiama, infatti, l'Art. 1228 C.C. (Responsabilità per fatto degli ausiliari), che attribuisce direttamente in capo alla Struttura Sanitaria l'onere della responsabilità anche **per i fatti commessi degli addetti di cui si avvale.**

Per individuare i soggetti che esercitano nella Struttura e che non possono essere chiamati a responsabilità diretta **non è importante il rapporto contrattuale che li lega ad essa**, ma solo l'esistenza di un collegamento funzionale nell'organizzazione.



Per chiarezza, questo principio vale per tutti i Medici che esercitano:

1. in rapporto di Lavoro Dipendente;
2. in regime *intramoenia* (quindi collaborazioni con P. IVA);
 - nell'ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica;
 - in regime di convenzione SSN;
 - attraverso la telemedicina.

L'AZIONE DI RIVALSA PER COLPA GRAVE

La condizione di non responsabilità diretta del Medico Strutturato trova un limite sempre nella L. Gelli, il cui Art. 9 prevede anche che **la Struttura può esercitare azione di rivalsa** contro il Medico che ha provocato il danno, se prova che il suo comportamento è stato caratterizzato da Dolo o COLPA GRAVE.

In pratica la Struttura Sanitaria può chiedere al Medico la restituzione di quanto essa ha dovuto corrispondere al Paziente a titolo di risarcimento per il danno da lui causato. Sul Medico rimane quindi sempre una parte del rischio, se con il suo comportamento dannoso supera il **sottile confine tra Colpa Lieve e Colpa Grave**, ovvero al manifestarsi di questi elementi:

- **Negligenza** (ingiustificata mancata adozione di azioni necessarie)
- **Imprudenza** (mancata considerazione dei rischi)
- **Imperizia** (mancanza della giusta preparazione).

LA RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRA-CONTRATTUALE

C'è da dire che all'interno della Struttura tra il Medico ed il Paziente si instaura comunque una relazione e che, per differenza, questo rapporto è di tipo extra-contrattuale.

È la stessa Legge Gelli (Art. 7, Comma 3) a sottolineare questo aspetto, lasciando aperta la **possibilità per il Paziente di denunciare direttamente il Medico che lo ha curato.**

La Responsabilità Civile di tal tipo è definita extra-contrattuale ed è disciplinata dall'**Art. 2043 C.C.**, che prevede **onere della prova a carico del Paziente e prescrizione breve di 5 anni.**



IN SUNTO...

Come può tutelarsi il medico da responsabilità civile nell'ambito sanitario?

La tutela cambia in base alle modalità in cui esercita la propria attività.
Se è un libero professionista, ove la responsabilità ricade in quella contrattuale, deve dimostrare l'esistenza di cause a lui non imputabili.

Se, invece, è un dipendente o esercita all'interno della struttura sanitaria come autonomo, deve dimostrare che non vi sia stata colpa grave, per evitare eventuali azioni di rivalsa dalla struttura presso cui operano.

GRAZIE!

*Arr. Luca
D'Amelio*

LUCA D'AMELIO
AVVOCATO CIVILISTICO



I SOGGETTI DEBOLI

Il nostro ordinamento giuridico
prevede tre forme di protezione:

- Tutela
- Curatele
- Amministrazione di Sostegno



Innanzi a dei soggetti deboli, l'odontoiatra deve avere **contezza delle piene capacità d'intendere e di volere del proprio paziente.**



Ciò si rende necessario onde poter raccogliere il consenso informato, la tutela dei dati da sottoporsi a privacy e di tutti quei dati rientranti nel trattamento sanitario

In caso il paziente sia interdetto, tutta l'informativa deve essere sottoscritta dal tutore in quanto soggetto che lo rappresenta in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi gli aspetti sanitari previa eventuale autorizzazione del Giudice Tutelare



Diversamente in caso di curatela o amministrazione di sostegno, l'inabilitato o il beneficiario possono sottoscrivere la documentazione sanitaria (es. il consenso informato)

GRAZIE!

*Arr. Luca
D'Amelio*